

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 20-3353

L.r. 34/2008, art. 23, comma 4. Autorizzazione regionale a tempo indeterminato alla Società O.R.SO di Torino all'esercizio dell'attività di intermediazione, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. 276/2003 e s.m.e i.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

preso atto dell'art. 23, comma 4 della predetta legge che prevede il rilascio da parte della Giunta regionale - previa verifica dei requisiti richiesti dall'art. 5 del d.lgs 276/2003 e s.m. e i., ad eccezione del comma 4, lett. b) della medesima disposizione - al rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro regionale, allo svolgimento delle attività previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) dello stesso decreto, secondo le modalità ivi prescritte dall'art. 6, comma 7 e provvede altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro;

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 8736 del 5 maggio 2008 e s. m. e i. che disciplina la procedura relativa alle modalità ed ai termini di rilascio della sopra indicata autorizzazione all'esercizio, congiunto o disgiunto, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale, come previsto dal sopra richiamato art. 6, commi 6 e 7, del d. lgs. 276/2003 e s.m.i.;

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 37-12342 del 12 ottobre 2009 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di intermediazione, ex art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. 276/2003 e s.m.e i, rilasciata alla Società O.R.SO di Torino;

vista l'istanza presentata, ai sensi della citata DGR 26 - 8736 del 5 maggio 2008 e s. m. e i., dalla predetta Società, pervenuta in data 11 novembre 2011, prot. 45404/DB15.04, tendente ad ottenere l'estensione a tempo indeterminato della autorizzazione sopra indicata;

dato atto del decorso periodo di due anni intercorrente tra la data del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e la data della richiesta dell'autorizzazione definitiva, previsto dall'art. 5, comma 7, d.lgs 276/2003 e dalla citata D.G.R. 26-8736 del 5/5/2008;

considerato che dalla documentazione agli atti dell'amministrazione, integrativa dell'istanza predetta, si evince il corretto andamento dell'attività svolta;

ritenuto che nulla osta all'estensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività già autorizzata provvisoriamente;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

unanime,

delibera

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, a tempo indeterminato la Società O.R.SO, via Bobbio 21/A - 10141 Torino, all'esercizio, in Piemonte, dell'attività di intermediazione prevista dall' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i.

Di demandare al Direttore della Direzione regionale DB15 Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, la comunicazione del presente provvedimento al Ministero del Lavoro per l'iscrizione, a tempo indeterminato, dell'operatore nell'apposita sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro ed altresì, demandare la medesima comunicazione all'operatore autorizzato per presa d'atto.

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)